

Regime speciale IVA editoria. Forfetizzazione della resa al 95% per tutto il 2021

L'agevolazione consistente nell'applicazione della forfetizzazione della resa al 95 per cento rispetto alla misura ordinaria dell'80 per cento si applica per l'intero anno 2021. Questo in sintesi quanto chiarito dall'Agenzia delle entrate in risposta a un quesito (risposta ad interpello n. 207/2022) nel quale si chiedeva se il criterio di forfetizzazione della resa del 95 per cento per i giornali e periodici cartacei di cui all'art. 67, comma 7, del D.L. Sostegni Bis potesse essere applicato per l'intero anno 2021 ovvero se si doveva applicare solo dal giorno di entrata in vigore della predetta disposizione.

La risposta, per quanto scontata, offre l'occasione per ricordare e sintetizzare i principi applicativi del regime speciale monofase dell'editoria di cui all'articolo 74, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. In base al predetto regime, per il commercio di prodotti editoriali, l'IVA viene assolta esclusivamente dall'editore, intendendosi per tale colui che intraprende l'iniziativa economica editoriale, ossia si assume il rischio dell'opera per lo sfruttamento economico della stessa; le successive cessioni, ovvero quelle poste in essere da distributori, edicolanti, librai, sono operazioni "escluse", per cui viene meno il meccanismo della rivalsa e della detrazione.

Dichiarazioni IVA periodo di imposta 2018: in arrivo le comunicazioni per segnalare le anomalie

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 25 marzo 2022, prot. n. 97188/2022, dettate le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, le informazioni derivanti dal confronto con i dati comunicati, dal contribuente e dai suoi clienti soggetti passivi IVA, all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e con i dati delle fatture elettroniche inviate ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, da cui risulterebbe che lo stesso abbia omesso, in tutto o in parte, di dichiarare il volume d'affari conseguito.

**L'IVA parzialmente
indetraibile da pro-rata
ammessa nel calcolo delle
spese rilevanti ai fini
Superbonus. Solo in**

dichiarazione la detrazione pari al 110% della quota di IVA indetraibile definitivamente ed effettivamente rimasta a carico

L'IVA non detraibile, anche parzialmente, per effetto del comma 9-ter dell'articolo 119, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Decreto Rilancio), costituisce una componente di costo da considerare ai fini della determinazione dell'ammontare complessivo ammesso al Superbonus. Inoltre, come si evince dal testo del comma 9-ter dell'articolo 119 del decreto Rilancio trova applicazione limitatamente agli specifici interventi previsti dallo stesso articolo 119, e non è estensibile ad interventi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus. Nel caso in cui i beneficiari della Super detrazione siano soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni, l'applicazione delle regole di determinazione del pro-rata (ex artt. 19, comma 5 e 19-bis del D.P.R. n. 633/1972), assumono rilevanza qualora il contribuente intende optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto in fattura, anticipato dal fornitore, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera a) del decreto Rilancio. In tale ipotesi, a fronte delle spese ammesse al Superbonus, l'opzione per lo sconto in fattura potrà essere esercitata solo fino all'importo del corrispettivo dovuto al netto dell'IVA (sconto "parziale").

Una circolare illustra le novità IVA del Decreto fiscale 2022

Non sono imponibili ai fini IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate, dal 1° gennaio 2021, nei confronti degli organismi comunitari per rispondere alla pandemia da Covid-19. È questo uno dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 5/E sulle nuove disposizioni relative all'IVA introdotte dal decreto fiscale 2022 (D.L. n. 146/2021). Nel documento di prassi vengono inoltre fornite indicazioni su alcune operazioni effettuate dagli enti associativi, nonché sui servizi di trasporto internazionale di beni effettuati da subvettori.

Intrastat riferiti a gennaio 2022. Mini proroga al 7 marzo 2022

Con la Determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, prot.493869/RU del 23 dicembre 2021, adottata di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica, sono state definite alcune modifiche e semplificazioni ai modelli Intrastat, applicabili a partire dal 1° gennaio 2022.

Si comunica che, in relazione agli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari riferiti a gennaio 2022, l'adempimento di cui al Decreto ministeriale 22 febbraio 2010 può essere regolarmente effettuato fino al 7 marzo 2022, come previsto da un apposito provvedimento direttoriale (che attualmente è in fase di definizione e che sarà pubblicato a breve sui siti istituzionali dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli e dell'Agenzia delle entrate), in ragione della sussistenza di difficoltà tecniche relative alla regolare e tempestiva esecuzione della trasmissione telematica dei predetti elenchi, secondo le modalità previste dalla Determinazione citata.

Nuovi elenchi riepilogativi Intrastat 2022: online i software per presentare i modelli

Tutto pronto per la presentazione dei modelli Intra da utilizzare per la prima volta entro Il 25 febbraio 2022. Sono, infatti, scaricabili dal sito all'Agenzia delle Dogane i software per la compilazione.

Bonus prima casa under 36 per tutto il 2022. Ancora tre mesi di IVA “leggera” per il gas metano. In una circolare le novità della legge di Bilancio in tema di imposte indirette

Più tempo per usufruire del bonus prima casa per gli under 36, meno Iva sulle somministrazioni di gas metano per tutto il primo trimestre dell'anno, IVA ridotta sui prodotti di igiene intima femminile, stop ai versamenti degli enti sportivi fino al 30 aprile. Sono alcuni dei chiarimenti contenuti in una circolare, firmata oggi dal Direttore dell'Agenzia, che illustra le novità in materia di IVA, imposte di registro, ipotecarie, catastali e di bollo, contenute nella legge di Bilancio 2022 (articolo 1 legge n. 234/2021).

Approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti

nella dichiarazione annuale IVA 2022 relativa all'anno 2021

Nel rispetto di quanto stabilito dal provvedimento del 14 gennaio 2022 con cui sono stati approvati il modello di dichiarazione annuale IVA 2022 e il modello di dichiarazione annuale IVA BASE 2022, concernenti l'anno 2021, con successivo provvedimento del 31 gennaio 2022 approvate le specifiche tecniche da adottare per la trasmissione per via telematica all'Agenzia delle entrate dei dati contenuti nella dichiarazione IVA relativa all'anno 2021 da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento dichiarativo, che provvedono direttamente all'invio, nonché da parte degli altri utenti del servizio telematico che intervengono quali intermediari abilitati alla trasmissione.

Regimi Iva Oss e Ioss. L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un primo set di domande e risposte

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un set di domande e risposte aventi ad oggetto i regimi speciali Iva Oss e Ioss, i quali semplificano gli adempimenti dei soggetti passivi che effettuano vendite a distanza di beni (anche importati) e servizi all'interno della Ue.

Il Mef conferma le percentuali di compensazione IVA applicabili al legno e alla legna da ardere

Publicato nella Gazzetta Ufficiale n. 308 del 29 dicembre 2021, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 dicembre 2021, recante: «Proroga delle percentuali di compensazione di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, applicabili al legno e alla legna da ardere».

Il decreto, conferma per il 2021 l'incremento di talune percentuali di compensazione per la detrazione forfetizzata. In particolare, conferma le percentuali di compensazione di cui all'art. 34 del D.P.R. n. 633 del 1972, e successive modificazioni, già stabilite con il decreto Mef emanato di concerto con il MiPAAF, il 5 febbraio 2021, per l'anno 2020, per i seguenti prodotti o gruppi di prodotti, compresi nella tabella A, parte prima, allegata allo stesso decreto n. 633 del 1972, nelle seguenti misure:

prodotti di cui al numero 43) «legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa la segatura» (v.d. 44.01):..6,4 per cento;
prodotti di cui al numero 45) «legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale» (v.d. 44.04):..6,4 per cento.

Le disposizioni del decreto hanno effetto dal 1° gennaio 2021

Recupero dell'IVA su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali. I chiarimenti sulle novità introdotte dal D.L. Sostegni-bis

In caso di fatture emesse nei confronti di debitori sottoposti a procedure concorsuali, la nota di variazione può essere emessa a partire dall'avvio delle procedure e non più alla loro conclusione. È uno dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 20/E dell'Agenzia delle Entrate, che fornisce indicazioni operative sulla disciplina delle note di variazione in diminuzione dell'imponibile o dell'imposta a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni-bis).

Modelli Intrastat 2022. Novità in materia di obblighi comunicativi dei contribuenti

Con la determinazione n. 493869 del 23 dicembre 2021 delle Dogane di concerto con le Entrate e Istat approvati nuovi modelli degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni. I nuovi elenchi

riepilogativi vanno utilizzati per le operazioni aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022.

Abolizione dell'esterometro solo dal 1° luglio 2022. Le Entrate adeguano le specifiche tecniche per la fatturazione elettronica

Con il provvedimento del 23 dicembre 2021, prot. n. 374343/2021, l'Agenzia delle entrate ha adeguato, di nuovo, le regole tecniche per la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere alle disposizioni normative in vigore e, al contempo, abrogato il precedente provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2021, prot. n. 293384.

Editoria digitale. Per l'IVA al 4 per cento i codici ISBN o ISSN da soli non bastano

In tema di editoria digitale, la presenza del codice ISBN o ISSN è condizione necessaria ma non sufficiente per

l'applicazione dell'aliquota agevolata di cui al numero 18) della tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972. Occorre, altresì, che il prodotto editoriale elettronico, anche se offerto per mezzo di abbonamento a banche dati elettroniche, abbia le caratteristiche distintive tipiche dei giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici. In altri termini, per l'applicabilità della disposizione agevolativa in argomento, è necessario che sia consentito all'abbonato di acquisire il contenuto digitalizzato di libri e altre pubblicazioni aventi le caratteristiche di giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici, muniti di codice ISBN o ISSN. Questo in estrema sintesi quanto espresso oggi dall'Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 850 del 22 dicembre 2021.

Soggetti in regime speciale OSS UE: obblighi ordinari per plafond esportatori e rimborsi trimestrali

L'Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 802 del 9 dicembre 2021, fornisce i primi chiarimenti sull'incidenza delle operazioni dei soggetti identificati nel regime IVA OSS sulla determinazione dei requisiti per richiedere il rimborso/compensazione IVA trimestrale e per l'acquisizione dello status di esportatore abituale.

Online la comunicazioni precompilate della liquidazione periodica IVA del terzo trimestre 2021

Da oggi sono disponibili sul Portale Fatture e corrispettivi le Comunicazioni precompilate della liquidazione periodica IVA del terzo trimestre 2021. Potranno visualizzare la Comunicazione tutti gli operatori IVA che hanno utilizzato e validato i registri IVA precompilati relativi al terzo trimestre 2021, messi a disposizione dall'Agenzia nelle scorse settimane. Grazie alla validazione, con o senza modifiche, infatti, l'Agenzia ha potuto elaborare la liquidazione IVA, in cui oltre ai dati provenienti dai registri stessi sono già caricati i dati dei corrispettivi giornalieri trasmessi telematicamente e quelli delle comunicazioni IVA della liquidazione periodica del trimestre precedente. Una volta visualizzata, la Comunicazione IVA potrà essere modificata, integrata ed inviata. Semplificazione anche per il pagamento: è possibile scegliere l'addebito diretto sul conto corrente oppure scaricare il modello F24 per effettuare il versamento in autonomia. Si apre così la fase due dell'operazione Precompilata IVA partita lo scorso 13 settembre con la messa a disposizione delle prime bozze dei registri IVA. Chi convaliderà i registri per tutti i trimestri del prossimo anno, oltre a visualizzare la Comunicazione IVA precompilata per il trimestre di riferimento, dal 2023 troverà nella propria area riservata anche la dichiarazione annuale IVA già predisposta dall'Agenzia.

Bonus “prima casa under 36”. Il codice per compensare l’IVA corrisposta in relazione all’acquisto

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 62/E del 27 ottobre 2021 (di seguito riportata) ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta, in favore degli acquirenti di “prime case” di abitazione che non hanno compiuto trentasei anni di età, di cui all’articolo 64, comma 7, del D.L. n. 73/2021, cd. Decreto legge “Sostegni-bis” – (in “Finanza & Fisco” n. 26-27/2021, pag. 1766) di ammontare pari all’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all’acquisto.

Adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche. Scelta possibile fino al 31 dicembre 2021

Con un provvedimento è stata disposta la riapertura, fino al 31 dicembre 2021, dei termini per effettuare l’adesione al

servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici. Nel provvedimento prevista la possibilità, per chi effettua l'adesione entro il 31 dicembre 2021, di accedere a tutte le fatture emesse e ricevute trasmesse al Sistema di Interscambio dal 1° gennaio 2019.

Meccanismo automatico di blocco delle lettere d'intento nel caso di identificazione di falsi esportatori abituali. Approvate le modalità di invalidazione delle lettere d'intento trasmesse e di inibizione al rilascio di nuove

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2021, prot. n. 293390/2021 individuate, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2022, le modalità operative relative all'individuazione dei criteri di analisi del rischio e di controllo, delle procedure di invalidazione delle lettere d'intento trasmesse e di inibizione al rilascio di nuove lettere d'intento tramite i canali telematici dell'Agenzia

delle Entrate.

Trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere (ex esterometro). Dal 1° gennaio 2022 modificate le regole tecniche

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2021, prot. n. 293384/2021, si adeguano le regole tecniche per la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere alle disposizioni normative in vigore. In particolare, come si evince dalla "lista modifiche" dell'allegato "A – Specifiche tecniche" l'adeguamento interessa la nuove modalità di comunicazione delle operazioni verso e da soggetti non stabiliti in Italia dal 1° gennaio 2022, attraverso l'utilizzo del tracciato della fatturazione elettronica ordinaria ed eliminazione delle indicazioni per l'invio dei dati delle operazioni transfrontaliere (esterometro) utilizzando il tracciato dati fattura; introdotte nuove codifiche per il blocco AltriDatiGestionali per operazioni non imponibili nei confronti di un esportatore abituale; introdotto nuovo controllo sulla fattura con codice 00475.

Regime di call-off stock e operazioni a catena: approvate le disposizioni di recepimento della direttiva (UE) 2018/1910

Il Consiglio dei Ministri di giovedì 28 ottobre 2021 sotto la presidenza del Presidente Mario Draghi, Segretario, il Sottosegretario alla Presidenza Roberto Garofol ha approvato in via definitiva un decreto legislativo, recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri»

Il decreto delegato introduce il regime fiscale agevolato IVA noto come "call-off stock", il quale semplifica gli adempimenti previsti per talune operazioni intracomunitarie, consentendo lo stoccaggio dei beni in un deposito con conseguente differimento di ogni adempimento IVA al momento in cui i beni escono dal deposito per essere acquistati. Lo schema individua, altresì, per le c.d. "operazioni a catena" la cessione, tra quelle della "catena", che deve considerarsi come intracomunitaria e, pertanto, non imponibile ai fini IVA.

Precompilata IVA. Disponibili online i registri IVA già compilati per 2 milioni di partite IVA

La digitalizzazione del Fisco compie un altro significativo passo avanti. Da oggi (13.09.2021), infatti, i registri IVA precompilati sono disponibili online per 2 milioni di contribuenti che li possono consultare all'interno del portale Fatture e corrispettivi validando o modificando i dati delle operazioni effettuate dal 1° luglio 2021. Grazie a questa ulteriore semplificazione, gli operatori possono visualizzare e convalidare i dati, con o senza modifiche, e beneficiare dell'esonero dalla tenuta dei registri. Chi convaliderà i registri per tutti i trimestri del prossimo anno, dal 2023 troverà nella propria area riservata anche la dichiarazione annuale IVA già predisposta. La novità riguarda attualmente circa 2 milioni di operatori IVA, ossia i soggetti residenti e stabiliti in Italia che effettuano la liquidazione trimestrale dell'IVA (sono escluse alcune categorie di soggetti che operano in particolari settori o con regimi speciali ai fini IVA). Chi utilizzerà i registri IVA precompilati, convalidandoli direttamente oppure integrandoli prima, potrà inoltre accedere, dal 6 novembre, anche alla comunicazione delle liquidazioni periodiche (Lipe), elaborata in bozza dall'Agenzia per il trimestre di riferimento.

Registratori telematici. C'è tempo fino al 1° gennaio 2022 per adeguarsi al nuovo tracciato telematico per l'invio dei dati (versione 7.0 del giugno 2020)

In considerazione delle difficoltà conseguenti al perdurare della situazione emergenziale provocata dal Covid-19, recependo le richieste provenienti dalle associazioni di categoria, con provvedimento delle Entrate del 7 settembre 2021, prot. 228725/2021 prorogata dal 1° ottobre 2021 al 1° gennaio 2022 la data definitiva di avvio dell'utilizzo esclusivo del nuovo tracciato telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri "TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI – versione 7.0 – giugno 2020", e del conseguente adeguamento dei Registratori telematici. Adeguati, infine, al 31 dicembre 2021 anche i termini entro i quali i produttori possono dichiarare la conformità alle specifiche tecniche di un modello già approvato dall'Agenzia delle entrate.

Dichiarazioni per beneficiare della non imponibilità

dell'Iva sui servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine di imbarcazioni da diporto e di navigazione in alto mare: Pronto il software di compilazione (versione 1.0.0)

Rilasciato il software dichiarazioneenautica (Versione software: 1.0.0 del 15/07/2021) che consente la compilazione della dichiarazione di utilizzo dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine nel territorio della UE, di imbarcazioni da diporto e di navigazione in alto mare, ai fini della non imponibilità, ai sensi degli articoli 7-sexies e 8-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 commi da 708 a 712, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020.

Riscossione dell'IVA versata dai soggetti passivi aderenti

ai regimi speciali One Stop Shop-OSS e Import One Stop Shop-IOSS. Pronto il Decreto Mef

È in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze che disciplina le modalità di riscossione e ripartizione dell'IVA versata dai soggetti che aderiscono ai nuovi regimi One Stop Shop (regime OSS non-UE e regime OSS UE) e Import One Stop Shop (IOSS), introdotti dalle direttive (UE) 2017/2455 e 2019/1995, recepite nell'ordinamento interno dal decreto legislativo 25 maggio 2021, n. 83.

Documenti IVA precompilati con le operazioni dal 1° luglio 2021. Approvato il provvedimento con regole e destinatari | Dal 13 settembre disponibili le prime bozze dei registri

Tutto pronto per l'avvio della fase sperimentale della precompilata Iva grazie ai dati delle e- fatture e dei

corrispettivi. Con il provvedimento del 8 luglio 2021, prot. n. 183994/2021, firmato dal Direttore dell'Agenzia, Ernesto Maria Ruffini, sono state infatti stabilite le modalità di predisposizione dei documenti IVA precompilati, le modalità di accesso e viene individuata la platea degli operatori interessati dalla novità. Il provvedimento disciplina inoltre le attività di memorizzazione dei dati e le regole di trattamento e sicurezza.

Vendite a distanza di beni importati di valore trascurabile. Provvedimenti e prime indicazioni procedurali di carattere doganale

Pubblicate da ADM le Determinazioni Direttoriali previste dai commi 2 e 6 dell'articolo 70.1, recante <<Regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione>>, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come novellato dal Decreto legislativo 25 maggio 2021, n. 83.

Ulteriore proroga, fino al 30

settembre 2021, per effettuare l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche

Prorogato al 30 settembre 2021 il periodo transitorio per la memorizzazione delle fatture elettroniche con un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che prevede, inoltre, per gli operatori Iva, i loro intermediari delegati e i consumatori finali la possibilità di aderire, entro lo stesso termine, al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche.

Questa ulteriore proroga è finalizzata a concludere l'ultima fase del confronto con il Garante per la protezione dei dati personali per la definizione delle modalità di attuazione delle disposizioni del collegato fiscale alla Legge di bilancio 2020 (art. 14 del D.L. n. 124/2019) che ha previsto termini più ampi per la memorizzazione delle fatture elettroniche che transitano per il Sistema di Interscambio (SDI) e la possibilità del relativo utilizzo nello svolgimento delle attività istituzionali dell'Amministrazione finanziaria.

E-commerce transfrontaliero

business to consumer (B2C). Dal 1° luglio 2021 operativi i regimi Iva OSS e IOSS

Novità in arrivo per le imprese italiane e straniere che vendono i loro prodotti nell'Ue a consumatori finali e/o assimilati, tramite l'uso di interfacce elettroniche proprie o di terzi. Dal 1° luglio, infatti, il regime semplificato di identificazione IVA dello sportello unico (MOSS) si amplierà per includere anche le vendite a distanza e le prestazioni di servizi rese a consumatori finali UE. In particolare, divengono operativi due nuovi regimi Iva: IOSS (Import One Stop Shop), per le vendite a consumatori finali di beni importati da Paesi terzi in spedizioni di valore non superiore a 150 euro e OSS (One Stop Shop), per le vendite a distanza di beni spediti da uno Stato membro e a destinazione di consumatori finali di altro Stato membro dell'Ue e per le prestazioni di servizi rese a consumatori finali assoggettate all'Iva nello Stato membro di consumo.

Con il Provvedimento di oggi del Direttore dell'Agenzia delle Entrate viene definito, quindi, l'ultimo tassello di questo nuovo sistema europeo centralizzato e digitale di assolvimento dell'Iva, per le operazioni di commercio elettronico e di vendita a distanza, individuando gli uffici e le attività collegate ai due nuovi regimi speciali Iva, IOSS e OSS, essenziali per l'assolvimento degli obblighi di dichiarazione e versamento dell'imposta dovuta.

Libri stampati e stoccati in magazzino: non rilevano ai fini del calcolo di forfetizzazione della resa IVA. Stessa irrilevanza ai fini del calcolo del fatturato e dei corrispettivi per il Cfp Covid-19 Decreto Sostegni

I libri stampati e non venduti, né spediti o consegnati, ma lasciati nel proprio magazzino, non rilevano nel calcolo con il metodo della resa forfettaria in quanto non si è verificato il momento impositivo. Ulteriore conseguenza è che i predetti prodotti editoriali stampati ma non spediti o consegnati, ma solo immagazzinati, non rilevano per riconoscimento del contributo a fondo perduto per i titolari di partita IVA introdotto dall'articolo 1 decreto-legge n. 41 del 22 marzo 2021, conv., con mod., dalla legge n. 69 del 21 maggio 2021, cd. "Cfp Covid-19 Decreto Sostegni", posto che ai fini del calcolo del predetto contributo a fondo perduto rileva "...l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi...".